



PRATICA DEMANIO N.38/3

REG.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DEI BENI DEL DEMANIO IDRICO

TRA

la Provincia di Firenze (Concedente, di seguito denominata Provincia), C.F.

80016450480, nella persona della P.O. Demanio Fluviale della Direzione Difesa

del Suolo e Protezione Civile, Geom. Gianluca Gioino, giusta A.D. n. 3345 del

30.09.2009

E

Il Comune di Sesto Fiorentino (FI) con sede legale in Sesto Fiorentino, Piazza

Vittorio Veneto n.1 C.F. 00420010480 (di seguito, denominato Concessionario)

nella persona dell'Avv. Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano il 1° maggio

1965, Dirigente del Settore Affari Generali e Legali del Comune di Sesto

Fiorentino nominato con decreto del Sindaco n. 11 del 22 luglio 2010,

domiciliato per la carica presso la sede del Comune

PREMESSO CHE

• Il Comune in epigrafe indicato e la Società ESSE TRE Srl hanno presentato

istanza volta all'ottenimento del cambio di titolarità della Concessione

demaniale rilasciata alla Società ESSE TRE Srl, con sede in Calenzano (FI)

Via dei Tessitori n.98 CAP 50041, approvata con A.D. n. 2714 del

19.08.2010;

• Con atto ai rogiti del notaio Cirri di Sesto Fiorentino in data 14 dicembre

2010, rep. 59098/24.590, la Società ESSE TRE Srl ha ceduto a titolo gratuito

al Comune di Sesto Fiorentino le opere insistenti sull'area demaniale oggetto

della Concessione sopra citata;

- il Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 198 del 30.11.2006 e s.m.& i., di seguito “Regolamento”, prevede il cambio di titolarità della Concessione con conseguente sottoscrizione di un nuovo Disciplinare;
- tale Disciplinare verrà approvato con successivo Atto di concessione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è l'uso a titolo particolare delle aree del pubblico Demanio idrico strettamente necessarie all'esercizio delle opere relative a: area demaniale di circa 314,47 mq su Via Garibaldi in Sesto Fiorentino (FI), prospiciente la p.266 del F.44 del Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino – corso d'acqua interessato Torrente Gavine;

Art. 2 – Obblighi del Concessionario in fase di esercizio delle opere

Il Concessionario, nella fase di esercizio delle opere si obbliga a:

- 2.1 assumere gli obblighi di custodia delle opere realizzate e della relativa area demaniale in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- 2.2 porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione della Provincia, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere dalla Provincia per qualsiasi danno che le opere oggetto di concessione e suoi utilizzatori avessero a riportare per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica

fluviale;

2.3 consentire l'accesso al personale di vigilanza della Provincia, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi di cui eventualmente necessiti, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque;

2.4 sollevare fin d'ora la Provincia da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno che si possa verificare alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di cattiva manutenzione o di cattiva custodia del complesso demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

2.5 rispettare tutte le leggi e tutti i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933 e nel Regolamento provinciale per le concessioni di beni del demanio idrico, tenendo fin d'ora indenne la Provincia da ogni conseguenza per la loro inosservanza;

2.6 non mutare la destinazione del bene in concessione né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Provincia, tenendo presente che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate, resteranno acquisite al Demanio dello Stato senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Provincia non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, e sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

2.7 assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri

tributari;

2.8 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione; qualora vi sia necessità di un subentro nell'utilizzo del bene da parte di soggetto che vi abbia titolo, dovrà essere preventivamente acquisito il benestare della Provincia, fermo restando che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà dichiarato di accettare le condizioni del presente Disciplinare o quelle che verranno diversamente stabilite dalla Provincia.

Art. 3 – Durata della concessione

La concessione avrà durata a tutto il **14/04/2019**, e sarà rinnovabile esclusivamente a seguito di istanza espressa da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza del presente disciplinare.

La valutazione del rinnovo terrà conto in particolare dei seguenti elementi:

- comportamento tenuto dal concessionario relativamente all'adempimento degli obblighi assunti in forza della concessione;
- eventuale esistenza di altri soggetti pubblici o privati che, nell'anno precedente alla scadenza, abbiano manifestato interesse alla concessione;
- possibilità concreta di una migliore valorizzazione del bene attraverso un uso più redditizio.

La concessione potrà essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

Alla scadenza del termine di durata sopra indicato o in caso di revoca, rinuncia o mancato rinnovo la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi nel termine

assegnato. Qualora il Concessionario non ottemperasse a quanto sopra si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 5 - Canone e cauzione

Il concessionario si obbliga a corrispondere l'annuo canone di **€ 254,75** (Euro duecentocinquantaquattro/75 - minimo ricognitorio), entro il 31 maggio di ciascun anno, tramite versamento su conto corrente postale n. 49803778 intestato alla Provincia di Firenze, ovvero tramite banco posta (IBAN IT73L076010280000049803778) ovvero mediante bonifico bancario intestato a UniCredit Spa (IBAN IT 81 K 02008 02837 000101176799), specificando il numero di pratica e l'annualità di riferimento. Il suddetto canone, valido per l'anno solare **2011**, è aggiornato in base alle tabelle approvate annualmente con Atto Dirigenziale e allegate al Regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza della Provincia di Firenze di cui alla Delibera del Consiglio Provinciale n° 198 del 30.11.2006 e s.m.&i., ed è determinato applicando la tabella **C9** (Uso pubblica utilità - minimo ricognitorio).

Il mancato rispetto del suddetto termine di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario costituisce altresì un deposito cauzionale pari a 2 (due) annualità del canone di concessione.

Art. 6 – Inadempimento del Concessionario

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi scaturenti dal presente rapporto giuridico (in particolare il mancato o ritardato pagamento del

canone, l'esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato, il non uso del bene oggetto della concessione per oltre un anno, la violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale delle aree) legittimerà la Provincia a dichiarare la decadenza, con obbligo di rilascio dell'immobile e con esecuzione di sfratto in via amministrativa in caso di mancato rilascio. Tuttavia, prima di dichiarare la decadenza, la Provincia fisserà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni. Al Concessionario decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute, mentre sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'intero ammontare del canone determinato a libero mercato, aumentato degli indici ISTAT, per tutto il periodo di ulteriore occupazione.

Art. 7 – Efficacia

La presente scrittura è immediatamente vincolante per il Concessionario mentre lo diverrà, per il Concedente, al momento dell'avvenuta esecutività dell'Atto dirigenziale di concessione citato in premessa.

Art. 8 – Rinvio a leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si rinvia alle disposizioni vigenti ed in particolare al Codice civile, alla normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Art. 9 – Domicilio legale

Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come segue: la Provincia di Firenze presso la propria sede legale di via Cavour 1 e il Concessionario presso la propria sede sita in Sesto Fiorentino, piazza Vittorio

Veneto n.1, CAP 50019.

Art. 10 – Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare le parti convengono che il Foro competente è quello di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, li

F.to in data **il Concessionario** subentrante () _____

(identificato mediante rilasciata da _____ il n. _____)

F.to in data **il Concessionario** cedente () _____

(identificato mediante rilasciata da _____ il n. _____)

F.to, per la **Provincia**

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 del codice civile, dichiara espressamente di accettare tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

F.to, **il Concessionario subentrante** _____